

AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PIANODARDINE

REGOLAMENTO PER L'IMMISSIONE IN FOGNA

DELLE ACQUE REFLUE, NERE, TECNOLOGICHE

E METEORICHE

Approvato con Delibera del Comitato Direttivo n 2012/2/4 del 20/02/2012.

In vigore dal 20/02/2012.

TITOLO I: SERVIZIO DI FOGNATURA

Art.1: Premessa

Il presente regolamento contiene norme in materia di scarico in pubblica fognatura per insediamenti industriali localizzati nell'Agglomerato Industriale di Pianodardine, nel rispetto del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006).

Art. 2: Gestione delle reti e degli impianti

Le Aziende localizzate negli agglomerati industriali sono tenute a servirsi delle opere e degli impianti consortili per lo scarico ed il trattamento delle acque, reflue, nere, tecnologiche e meteoriche, con le modalità previste dal presente Regolamento.

La gestione, direzione e sorveglianza ed il controllo del servizio fognario per la raccolta delle acque reflue, nere, tecnologiche e meteoriche, vengono esplicate dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino (in seguito "Consorzio"), secondo le norme e le disposizioni del presente Regolamento ed in conformità delle vigenti Leggi.

Il trattamento delle acque reflue, nere, tecnologiche e meteoriche provenienti dall'agglomerato industriale di Pianodardine è assicurato tramite l'impianto di depurazione a servizio dei Comuni del Comprensorio del Partenio e dell'Alta Valle del Sabato, nonché dell'agglomerato industriale predetto, gestito allo stato dall'Alto Calore Servizi S.p.A. (in seguito "Gestore").

Art.3: Caratteristiche delle reti fognarie consortili

Le reti fognarie consortili a servizio dell'agglomerato industriale di Pianodardine si distinguono in:

- rete fogna bianca;
- rete fogna nera.

Le acque immesse nella rete fogna bianca, vengono convogliate nei corpi idrici ricettori superficiali. Si autorizzano più punti di immissione per la singola azienda solo in caso di comprovata impossibilità tecnica a convogliare gli scarichi in un solo punto; in ogni caso tutti gli scarichi subiranno lo stesso sistema di controllo.

Le acque immesse nella rete fogna nera, vengono convogliate nell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni del Comprensorio del Partenio. Nel caso che l'insediamento produttivo abbia più scarichi provenienti da diverse lavorazioni o zone dell'azienda, occorrono tante autorizzazioni per quanti sono gli scarichi da immettere in fognatura. Si autorizzano più punti di immissione solo in caso di impossibilità tecnica a convogliare gli scarichi in un solo punto; in ogni caso tutti gli scarichi subiranno lo stesso sistema di controllo.

Art.4: Scarico nella rete fogna nera Consortile

Possono scaricare nella rete fogna nera Consortile (pubblica fognatura) tutti gli insediamenti industriali per i quali sia stata avanzata regolare domanda all'Autorità di Ambito Calore Irpino (in seguito "A.T.O.") ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/2006 a condizione che si osservino il regolamento dell'A.T.O. e di tutte le norme tecniche imposte dal Consorzio e dal Gestore.

Nella rete fognaria nere possono essere convogliati i seguenti reflui:

- acque provenienti dai servizi igienici;
- acque tecnologiche;
- acque provenienti da impianti di prima pioggia.

Tutte le acque immesse nella rete fognaria nera devono comunque rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.

Art.5: Scarico nella rete fogna Bianca Consortile

In attesa di disciplina Regionale possono scaricare nella rete fogna Bianca Consortile tutti gli insediamenti industriali a condizione che si osservino i limiti di accettabilità della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 relativamente all'immissione per lo scarico in acque superficiali.

TITOLO II: PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DI CONCESSIONE

Art.6: Diritto alla concessione

Il Consorzio fa concessioni per lo scarico delle acque, entro i limiti quantitativi da esso riconosciuti possibili e sempreché condizioni tecniche non vi si oppongano.

Le concessioni vengono accordate sotto la osservanza delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nell'atto di concessione (contratto di utenza).

Ogni immissione di acque, al di fuori delle bocche di scarico impiantate per regolari concessioni, è vietata e considerata in malafede, anche agli effetti penali.

Art.7: Durata della concessione

Le concessioni definitive hanno validità per un periodo di quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo.

In situazioni particolari il Consorzio potrà accordare durate inferiori, da stabilire caso per caso, determinando, ove occorra, prezzi e condizioni particolari.

Art.8: Domanda di concessione

Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione va presentata secondo le modalità richieste dall'A.T.O., che provvederà al rilascio del documento autorizzativo previo parere vincolante del Consorzio e del Gestore, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

Art.9: Diniego della concessione

Il Consorzio, previo accertamento e tenuto conto delle condizioni tecniche dei propri impianti, ha facoltà di accogliere o respingere la domanda di concessione o di subordinarne l'accoglimento a prescrizioni di propria determinazione.

Art.10: Disdetta della concessione

Gli utenti che non intendono rinnovare la concessione, devono inoltrare al Consorzio idonea comunicazione un anno prima della naturale scadenza.

Art.11: Titolare della concessione

Le concessioni vengono rilasciate, di norma, ai titolari degli insediamenti che producono gli scarichi.

Nel caso di più immobili consorziati, la concessione viene fatta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministrazione dei consorziati che ne risponde ai sensi di Legge.

Nel caso di due o più proprietari, per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione, il Consorzio può ugualmente concedere che gli immobili stessi si servano delle opere consortili, sempreché i proprietari assumano gli oneri e le responsabilità inerenti l'utenza, ai sensi del presente Regolamento o delle Leggi vigenti.

Art.12: Concessioni ai non proprietari

La concessione ai non proprietari dello stabilimento è subordinata alla costituzione del deposito previsto nel tariffario pro-tempore, approvato dal Consorzio.

Il deposito viene restituito all'utente qualora esso divenga proprietario e non risultino crediti a favore del Consorzio.

Art.13: Concessioni provvisorie

Sono considerate provvisorie le concessioni con durata inferiore a quella indicata nell'art. 7.

Art.14: Norme per le concessioni provvisorie

La validità delle norme regolanti le concessioni definitive contenute nel presente Regolamento è estesa a quelle provvisorie, salvo per quanto attiene la durata.

Art.15: Garanzie per concessioni provvisorie

Per tutte le concessioni provvisorie è riservata al Consorzio la facoltà di subordinarne le stesse a condizioni e garanzie aggiuntive a quelle previste nel presente Regolamento.

Art.16: Limiti di accettabilità degli scarichi nella rete fogna nera

Tutti gli scarichi, provenienti dagli insediamenti industriali, ammessi nella rete fogna nera art. 4 devono risultare:

- conformi ai limiti massimi imposti in tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- accettati dal Gestore del depuratore;
- tali da non consentire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione;
- tali da non compromettere la buona conservazione dei manufatti e delle opere.

Art.17: Limiti di accettabilità degli scarichi nella rete fognaria bianca

Tutti gli scarichi, provenienti dagli insediamenti industriali, ammessi nella rete fogna bianca art. 5 devono rispettare rigorosamente limiti di accettabilità della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 relativamente all'immissione per lo scarico in acque superficiali in quanto la rete scarica in acque superficiali senza trattamento alcuno.

I limiti sono subordinate ad eventuali prescrizioni che dovessero essere richiesti dagli Enti competenti. Il Consorzio resta obbligato a darne immediata comunicazione alle utenze, mediante lettera corcolare, che si dovranno attenere senza possibilità di obiezione alcuna.

Art.18: Cambiamento di proprietà di aziende industriali

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico ed il relativo contratto di concessione è attribuita all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante che ne assume gli obblighi ed i diritti.

In caso di sostituzione, la titolarità dell'autorizzazione allo scarico ed il relativo contratto di concessione permangono in favore ed a carico dell'azienda, fatto salvo l'obbligo della tempestiva comunicazione dell'avvenuta sostituzione.

La titolarità dell'autorizzazione decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione/fitto dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell'azienda.

Art.19: Variazioni di utenza

Se un utente intende produrre una variazione quantitativa degli scarichi, o del punto di immissione di essi, deve darne comunicazione al Consorzio fornendo ogni notizia od elemento al proposito.

Il Consorzio, verificata la compatibilità del nuovo progetto di scarico con la fognatura consortile e con l'impianto di depurazione, determinerà le condizioni per l'utenza in un nuovo atto di concessione.

Art.20: Modalità successive alla richiesta di concessione

Accertata la possibilità della concessione, il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa occorrente per ottenere la concessione, comprensiva della spesa di allacciamento e delle spese generali amministrative, sia l'una che le altre fissate dal tariffario pro-tempore vigente.

Art.21: Versamenti - Disciplinari di concessione

Il richiedente dovrà provvedere al versamento al Consorzio delle somme richieste a norma dell'art. 20 e procedere alla stipula di apposito atto di concessione secondo lo schema fornito dal Consorzio entro e non oltre giorni 30 dalla data di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'A.T.O.. La mancata sottoscrizione dell'atto di concessione, nei termini su indicati comporterà la richiesta di revoca dell'autorizzazione rilasciata dall'A.T.O..

Nel disciplinare di concessione vengono fissati:

- per le acque nere provenienti da insediamenti industriali, il volume di effluenti scaricati in fognatura (mc/anno) e l'area della superficie servita (mq);
- per le acque meteoriche, l'area della superficie scolate (mq).

Per le industrie, nel disciplinare di concessione si fissano altresì le modalità di campionamento.

La scelta del tipo e delle modalità di campionamento sarà fatta dal Consorzio caso per caso in funzione della variabilità delle portate e delle caratteristiche qualitative dell'effluente, come risultanti in fase istruttoria.

Il contratto di concessione può contenere ulteriori specifiche tecniche cui l'industria deve attenersi per quanto riguarda lo scarico nonché gli eventuali pretrattamenti.

Art.22: Revisione della concessione

Qualora attraverso gli accertamenti eseguiti sugli scarichi di una certa utenza oppure in base ad elementi, in qualunque altro modo acquisiti, possa trarsi il fondato convincimento che l'utente dia luogo ad un quantitativo di scarico superiore a quello fissato nel disciplinare di concessione, il Consorzio si riserva la facoltà di imporre all'utente stesso la revisione della concessione.

In ogni caso se l'aumento del quantitativo di scarico dovesse risultare incompatibile con gli impianti di fognatura e depurazione il Consorzio si riserva di richiedere la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

TITOLO III: NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art.23: Rete interna

La rete fognante per la raccolta delle acque di rifiuto, nell'interno della proprietà privata, e la relativa manutenzione sono eseguite a cura e spese dell'utente.

Il Consorzio si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie, dal lato tecnico, per la rete interna prima che sia posta in servizio, o quando lo creda opportuno.

Art.24: Impianti di sollevamento

Qualora l'immissione in fognatura debba avvenire mediante un sollevamento delle acque, gli impianti di pompaggio da adoperarsi saranno preventivamente approvati dal Consorzio, che potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tale impianto.

Art.25: Aree non canalizzate

Per le aree non servite dalla rete consortile, il Consorzio può accogliere le richieste di concessione quando da parte dei richiedenti sia corrisposto il rimborso delle spese di progettazione ed esecuzione del nuovo ramo.

Nel caso di più utenti, il rimborso viene ripartito tra essi in misura proporzionale alla quantità di acqua, da ciascuno scaricata, ed al tratto di canalizzazione utilizzato.

Le modalità del versamento vengono determinate dal Consorzio attraverso un diritto fisso di allaccio, da corrispondersi per ciascuna concessione.

Art.26: Allacciamento alla fognatura consortile

L'allacciamento alla fognatura consortile deve avvenire, ovunque possibile, attraverso una sola bocca di scarico.

La condotta di collegamento fra la rete interna e la fognatura consortile per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico è eseguita esclusivamente dal Consorzio, direttamente o mediante installatori da esso autorizzati, a totale spesa degli utenti.

Su ciascuna fogna di collegamento, prima della confluenza nella fogna consortile, deve essere collocato un pozzetto di ispezione e campionamento, nonché una saracinesca o paratoia di intercettazione.

Art.27: Proprietà delle condotte fognanti

I rami della fognatura consortile, anche se costruiti con contributi a fondo perduto degli utenti e gli allacci costruiti a totale spesa degli utenti, per la parte ricadente all'esterno della proprietà privata, appartengono al Consorzio, anche se resta all'utente il diritto d'uso. Sono, invece, di proprietà dell'utente le fognature ricadenti sulla sua proprietà privata.

Art.28: Manutenzione degli allacciamenti

Tutte le verifiche, le manovre, le riparazioni e le manutenzioni occorrenti alle condotte di cui al 2° comma dell'art. 26, spettano esclusivamente al Consorzio e sono vietate agli utenti a chiunque altro, sotto il pagamento dei danni e le eventuali azioni penali.

Le spese relative a tali operazioni sono a carico dell'utente che ha l'obbligo di dare immediato avviso al Consorzio di qualsiasi irregolarità e guasto degli apparecchi e/o alle condutture.

Art.29: Apparecchiature di controllo e sorveglianza delle acque di scarico

E' facoltà del Consorzio, in connessione con le caratteristiche e l'importanza dello scarico, imporre all'utente, pena la revoca della concessione, l'installazione a sua cura e spese, di apparecchiature di registrazione e di controllo (misuratori di portata, di campionatori automatici, etc.).

Nel caso la ditta prelevi acque da pozzo o da altri fonti, ad eccezione dell'acquedotto, il misuratore di portata è obbligatorio.

La realizzazione delle opere e l'installazione delle apparecchiature prescritte dal Consorzio, saranno a cura e spese della ditta che scarica in pubblica fognatura.

Art.30: Posizione e custodia degli apparecchi di misura e controllo

Gli apparecchi di misura e controllo saranno ubicati nel luogo più idoneo stabilito dal Consorzio.

Il Consorzio ha facoltà di imporre, a spese dell'utente, la variazione dell'ubicazione degli apparecchi, qualora, per modifiche ambientali, essi vengano a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla loro conservazione.

Tutti gli apparecchi misuratori e controllo sono provvisti di apposita serratura apposta dal Consorzio.

L'effrazione o alterazione alle serrature e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore e di controllo, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata dello scarico ed alla revoca della concessione.

La ditta dovrà, altresì, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'apparecchiature installate, tramite apposita ditta specializzata, abilitata a certificarne il corretto funzionamento.

Gli interventi di manutenzione saranno effettuati sotto il controllo del Consorzio.

Art.31: Verbali di posa degli apparecchi misuratori e controllo

La constatazione dell'applicazione e dell'esistenza degli apparecchi misuratori e di controllo dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall'utente nella quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola.

Gli apparecchi misuratori e di controllo non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Consorzio.

Art.32: Guasti agli apparecchi ed alle canalizzazioni interne

L'utente deve provvedere a che siano protetti dalle manomissioni gli apparecchi di misura e di controllo, le canalizzazioni di scarico e gli accessori sulla proprietà privata, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che si verificassero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Consorzio.

TITOLO IV: ACCERTAMENTI - VERIFICHE E CONTROLLI

Art.33: Ispezioni

Il Consorzio e tutti gli Enti preposti avranno sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei propri agenti, gli impianti interni alla privata proprietà.

In caso di opposizione od ostacolo, il Consorzio si riserva il diritto di sospensione immediata del servizio, fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Art.34: Controllo degli scarichi

Il Consorzio e tutti gli Enti preposti potranno effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni circa la produzione degli scarichi, la loro natura ed i loro recapiti nonché richiedere l'esibizione della documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti come per Legge ed al prelievo delle acque primarie, per il quale potrà essere richiesta l'installazione di appositi strumenti di registrazione, qualora non esistenti.

Le analisi chimiche verranno eseguite secondo metodiche rese valide da Enti ufficiali sia nazionali che esteri, direttamente dal laboratorio chimico indicato dal Consorzio.

Il prelievo eseguito da personale incaricato dal Consorzio verrà sigillato, verbalizzato e notificato all'interessato che potrà assistere all'esecuzione delle analisi.

TITOLO V: MISURAZIONE E TASSAZIONE DEGLI SCARICHI

Art.35: Tassazione degli scarichi - Canoni

Gli utenti sono tenuti a corrispondere al Consorzio una somma annua quale contributo alle spese di esercizio e manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione.

Il canone annuo viene determinato per ogni singola utenza, applicando le seguenti formule:

Per le acque immesse nella rete fogna nera:

$$\text{Canone Annuo Fogna Nera} = C_{AFN} = \left\{ (C_{UD} \times V_{AU}) + \left(\frac{C_{AGTFN}}{V_{TA}} \times V_{AU} \right) + \left(\frac{C_{AGAFN}}{S_{TO}} \times S_L \right) \right\}$$

dove:

C_{UD}	Costo unitario del servizio di depurazione
V_{AU}	Volume di acqua annuo scaricato dall'utenza
C_{AGTFN}	Costo annuo per la gestione tecnica del servizio fogna nera
V_{TA}	Volume totale annuo dei reflui scaricati dall'intero agglomerato
C_{AGAFN}	Costo annuo per la gestione amministrativa del servizio fogna nera
S_{TO}	Superficie totale occupata dagli insediamenti industriali
S_L	Superficie del lotto

Per le acque immesse nella rete fogna bianca:

$$\text{Canone Annuo Fogna Bianca} = C_{AFB} =$$

$$C_{AFB} = \left\{ \left[\left(\frac{C_{AGTFB}}{H \times S_{TO}} \times g_s \right) \times [(S_{LI} \times H \times c_{DI}) + (S_{LP} \times H \times c_{DP})] + \left(\frac{C_{AGTFB}}{H \times S_{TO}} \times g_s \right) + \left(\frac{C_{AGAFB}}{S_{TO}} \times S_L \right) \right] \right\}$$

dove:

C_{AGTFB}	Costo annuo per la gestione tecnica del servizio fogna bianca
S_{TO}	Superficie totale occupata dagli insediamenti industriali
H	Precipitazione media annua
g_s	Grato di saturazione dell'agglomerato
S_{LI}	Superficie impermeabile del lotto
S_{LP}	Superficie permeabile del lotto
c_{DI}	Coefficiente di deflusso superficie impermeabile
c_{DP}	Coefficiente di deflusso superficie permeabile
C_{AGAFB}	Costo annuo per la gestione amministrativa del servizio fogna bianca
S_{TO}	Superficie totale occupata dagli insediamenti industriali
S_L	Superficie del lotto

Art.36: Determinazione volumi scarichi industriali

La determinazione del volume annuo di acque nere scaricate viene effettuata secondo le modalità precisate nell'atto di concessione, in stretta relazione con i quantitativi di acqua, per usi industriali e potabili, prelevati a monte di ciascun utente e rilevati dagli appositi misuratori di portata, installati dal Consorzio.

Art.37: Tariffario - Revisione

Nel tariffario sono fissati oltre i depositi e le penali:

- la tassa per concorso spese di istruttoria della pratica di concessione;
- i costi unitari per la valutazione della spesa di allacciamento della fognatura consortile e le spese generali amministrative per detto collegamento;
- i valori dei coefficienti di costo unitario che compaiono nelle formule di cui all'art. 35;

Tutti i coefficienti di costo medio unitario saranno determinati con il metodo proporzionale, ripartendo cioè la spesa fra tutte le utenze attuali e potenziali che le opere di fognatura e depurazione sono in grado di servire, espresse in termini di aree ed in termini di volumi.

I coefficienti stessi verranno aggiornati sulla base del bilancio consuntivo di ciascun anno, per cui il tariffario sarà sottoposto a revisione annuale con delibera del Comitato Direttivo.

TITOLO VI: PAGAMENTI

Art.38: Pagamento spese di allaccio

Il pagamento delle eventuali spese di allaccio avverrà contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.

Art.39: Fatturazione canoni

La fatturazione del canone o dei canoni, dovuti dall'utente, sarà trimestrale, con emissione allo scadere di ciascun trimestre solare, e sarà effettuata applicando le formule di cui all'art. 35, con aggiunta degli oneri di legge previsti.

Art.40: Pagamento canoni

Il pagamento dei canoni deve effettuarsi presso il Cassiere consortile entro 30 gg. dall'emissione della relativa fattura.

Eventuali reclami non danno diritto a ritardi di sorta.

Art.41: Ritardo ed omissione dei pagamenti

In caso di ritardo dei pagamenti, dovuti a qualsiasi titolo, è facoltà del Consorzio richiedere agli utenti, oltre al pagamento dovuto, il versamento di una penale nella misura massima del 6% e gli interessi di mora, ai sensi di legge.

La morosità avviene, automaticamente, allo scadere del 30° giorno dalla data di emissione della fattura, senza preavviso, e dà, inoltre, diritto al Consorzio di intercettare lo scarico, senza avviso e senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimento dei danni derivanti dalla interruzione del servizio.

In caso di ripristino del servizio l'utente moroso pagherà, oltre alle somme per arretrati, penalità ed interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente, le altre spese che il Consorzio incontrerà per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire i pagamenti, i diritti per la sospensione e la riattivazione del servizio.

Art.42: Pagamenti relativi a variazioni di utenza

Le somme dovute, nei casi di variazione di utenza comunque comportanti nuove concessioni, saranno versate nei modi che verranno dal Consorzio stabiliti e tempestivamente comunicati.

TITOLO VII: RESPONSABILITA' E SANZIONI

Art.43: Infrazioni

La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente Regolamento, o delle altre condizioni contenute nel contratto di concessione, dà diritto al Consorzio di sospendere la ricezione degli scarichi ed esigere il pagamento della penale stabilita nel tariffario pro-tempore, da applicarsi a facoltà del Consorzio senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria, oltre al rimborso di eventuali spese per danni.

Nei casi di frodo, scarichi abusivi, manomissioni o danni, comunque prodotti alle condutture e/o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da esperire contro l'utente, si applicherà una penale mai inferiore ad un terzo del massimo della penale di cui al comma precedente, stabilita nel tariffario pro-tempore, ed il Consorzio avrà la facoltà di revocare la concessione, con le conseguenze di cui all'art. 49.

Art.44: Superamento dei limiti di accettabilità degli effluenti industriali

Nel caso in cui verranno accettati scarichi con limiti superiori alla tab. 3, allegato 5 del D.Lgs. n.152 del 3 Aprile 2006, si terrà conto del maggior carico inquinante con l'applicazione di un "contributo" addizionale dovuto al Gestore.

Fatto salvo le sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, il mancato rispetto dei limiti tabellari, comporterà la richiesta di un "contributo" obbligatorio per maggiori oneri gestionali sopportati dal Gestore, consequenziali alle infrazioni commesse dall'azienda allacciata alla fognatura.

In caso di reiterato superamento dei limiti di accettabilità e/o di inosservanza delle prescrizioni regolamentari del Consorzio sarà richiesta la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Nei casi particolarmente gravi, come ad esempio lo scarico volontario di composti tossici o bioaccumulabili, che provochino danni all'impianto di depurazione con notevoli pericoli per l'ambiente e la sanità pubblica, per evitare ulteriori e gravi danni potrà essere impedita ad horas la prosecuzione dello scarico, dandone immediata comunicazione agli organi competenti ed all'Autorità Giudiziaria.

Il mancato pagamento dell'eventuale "contributo" comporterà la richiesta all'A.T.O. di revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Art.45: Verbale di infrazione

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono constatate dagli agenti del Consorzio e da tutti gli altri Enti proposti, con regolare verbale, di cui una copia è consegnata all'utente.

Art.46: Temporanea interruzione del servizio

Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni del servizio ad esso non imputabili, pur impegnandosi a provvedere, com'è possibile e con la maggiore sollecitudine, a rimuovere le cause; e l'utente, per questo, non può pretendere alcun risarcimento danni o rimborso spese.

In ogni caso, la temporanea interruzione del servizio non dispensa l'utente dal pagamento del canone, alle rispettive scadenze, per la sola parte relativa alle spese fisse di gestione degli impianti.

Art.47: Risoluzione di diritto delle concessioni

Le concessioni per scarichi di qualunque tipo si intendono risolte di diritto nel caso di cessazione di esercizio, opportunamente documentate da parte di Organi ufficiali (Camera di Commercio, Autorità giudiziaria, ecc).

In ogni caso, restano salvi i diritti del Consorzio per la riscossione dei crediti maturati.

La concessione si intende inoltre revocata, senza l'intervento di atto alcuno da parte del Consorzio, allorquando per morosità dell'utente sia stato sospeso lo scarico delle acque e tale sospensione duri da oltre un mese.

Il Consorzio, in tal caso, ha diritto di riscuotere, in unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo del canone previsto, fino alla scadenza della concessione.

Art.48: Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente è responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa agli apparecchi, agli impianti ed alle condutture di derivazione.

Sono sempre a carico dell'utente le spese per eventuali riparazioni e sostituzioni.

Art.49: Revoca delle concessioni per abusi

L'utente risponde nei confronti del Consorzio:

- a. per manomissione delle canalizzazioni fino agli apparecchi misuratori e di controllo compresi;
- b. per scarico di acque di tipo o di quantità diversi da quelli per cui avvenne la concessione.

Il Consorzio, nei casi sopramenzionati, dispone l'immediata sospensione degli scarichi e la revoca della concessione.

La revoca della concessione, nel caso previsto dal presente articolo ed in tutti gli altri del presente Regolamento, nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione, da corrispondersi in unica soluzione, a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso danni.

Inoltre, il Consorzio, per i casi suddetti, può rifiutare ogni nuova concessione.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art.50: Richiamo ad altre leggi e disposizioni

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni e le Leggi vigenti in materia.

Art.51: Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno dell'approvazione da parte del Comitato Direttivo Consortile.

Art.52: Modifiche al Regolamento

Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento a prescrizioni che dovessero essere richieste dagli Enti competenti o da normative sopraggiunte. Il Consorzio resta obbligato a darne immediata comunicazione con lettera circolare alle utenze che si dovranno attenere senza possibilità di obbiezione alcuna.